

26^o Venticesimo - Cerrito fratelli Giuseppe e Matteo fu Calo-
gero, in contada Comamara la quantita d'are 59
contare 5/2 pari a buvoli due, vacche tre e capri due
e quarti due, confinante con terre del Duca di Brivona
con quelle di Minelli Pietro, Guenieri eredi di Camelo, Paul-
cio Vincenz e finno, sito in territorio di Sant'Anna sogget-
ta all'annuale canone lordo di lire dodici e centesimi
quarantacinque, che di netto sono lire undici e centesimi
novecento, dipendente da Nobile Francesco fu Giovanni e
Crislo Pichonilla che riconoscono con atto dell'otto Agosto
milleottocento e trentasei, rogato Pirogini - Provano da
compra, per cui prosperano il laudemio in lire dodici e centesimi
quarantacinque.

27^o Venticesimo - Cerrito Giuseppe fu Calogero in contada
da Comamara, territorio di Sant'Anna, la quantita d'are
⁽²⁾ ~~59~~ dieci e contare 5/2 pari a mondelli due
e quarti due, confinante con terre di Parafiano Camelo fu
Francesco e quelle del sig. Duca di Brivona, soggetta al canone
lordo annuo di lire due e centesimi dieci che di netto sono lire
una e centesimi novantuno, dipendente da Off. Albano An-
tonio fu Nicolo Antonio che riconosce con atto trinta quattro
milleottocento e trentacinque, rogato dal Notaro D'Angelo -
viano da compra per cui prospera il laudemio in lire due e centesimi
dieci.
I compranti fratelli senza alcuna sollicita fu loro obbli-
gato di pagare e corrispondere il canone di sopra al domi-

no diretto nel suo domicilio o a chi lo rappresenti legittimamente
inamovibile, qui in Brivona, nella casa d' Amirato
giunto del' eccellentissimo h' Duca di Brivona in tan-
te persone monche di corso legale in questo regno fuori
deposito ed offerta reale in ogni anno cominciando
a fare il primo pagamento a 1^o Agosto milleottocento
e così continueranno di seguito di anno in anno in-
perpetuo ed infinito, e fra sempre d'uscire prodotti dai
fondi enfiteutici - Inoltre i fratelli riconoscenti per se e
per aventi causa, si obbligano all'operazione di tutti i
patti enfiteutici, risultanti dai titoli giudiziali e
dai seguenti:

- 1^o Migliorare i fondi sopra descritti sempre di loro in
meglio renditi e non permettere il buche nessuno de-
onoramento.
- 2^o Non trasferire ad altri sotto qual-
siasi titolo ne sotto ne parte dei predetti fondi senza aver
de prima interpellato il dominio diretto o chi per lui, il
quale avra la scelta o di trasferirli o accettare le condi-
zioni stabilite dai terzi o di prestare il compenso all'aliena-
zione, ed in quest'ultimo caso avra la preferen-
za di prescrivere il laudemio, che sara uguale ad una
annuita di canone lordo e per quelli che ebbero successi
se lo hanno dopo la legge del 1819, il laudemio sara uguale
alla cinquantesima parte del valore dell'enfiteusi.
Si presumerà dato il compenso ove il dominio diretto o chi



11. 24. 25
N. 24. 25
11. 24. 25

25